



COMUNE DI CHIETI

III SETTORE – Suap, Sanità, Commercio

Determinazione n.

105

del

20 FEB. 2023

Prot. III Settore n. 10

del 07.2.2023

Oggetto. Procedura aperta per l'affidamento ad Associazione di volontariato animalista legalmente riconosciuta ed in possesso dei requisiti di legge del rapporto di collaborazione per la gestione di custodia del Canile Rifugio municipale e servizi correlati, ai sensi della Legge regionale n.47/2013 ed art. 56 del D.lgs 117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo Settore. Impegno di spesa e nomina RUP. CIG 96645316C1

IL DIRIGENTE

Premesso:

1. che con delibera di G.C. n. 209 del 14/12/2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l'affidamento di rapporto di collaborazione e supporto per la custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale e ospitati presso il canile rifugio municipale, sito in Vallepara, nonché di supporto alle attività di vigilanza e tutela del randagismo” l'Amministrazione comunale ha espresso il proprio parere favorevole in merito;

2. che con determinazione n.1122 del 22/11/2022 avente ad oggetto “Avviso pubblico per l'affidamento del rapporto di collaborazione a supporto della gestione del Canile Rifugio Municipale da parte di Associazione di volontariato animalista ai sensi della Legge regionale n.47/2013 ed art.56 del D.lgs 117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n.106. Impegno di spesa e nomina RUP”, sono stati approvati i seguenti documenti:

Avviso pubblico (Allegato A);

Convenzione/capitolato (Allegato B)

Schema istanza di partecipazione (Allegato “A.1”)

Schema progetto di gestione (Allegato “A2”)

Schema offerta economica (Allegato “A3”)

ed è stato determinato il periodo di affidamento in 24 mesi con un importo a base della selezione, pari ad € 80.526,00 annuo lordo;

3. che l'Avviso pubblico per la procedura in oggetto è stato pubblicato in data 06/12/2022 con scadenza 21/12/2022

4. che entro il predetto termine non è pervenuta alcuna offerta, giusto verbale del RUP in atti del 22.12.2022;

5. che pertanto, con determinazione prot. 1431 del 30/12/2022 si è preso atto che la gara per il Servizio di gestione del Canile Rifugio Comunale CIG 9454024B66 è stata dichiarata “deserta per mancanza di offerte”;

Considerato di poter procedere all'indizione di una nuova procedura per individuare il soggetto a cui affidare il rapporto di collaborazione per le attività di supporto in oggetto, per la prosecuzione del servizio di custodia e cura degli animali presenti nella struttura, che ha una capienza massima di 250 cani;

105

Precisato, altresì, che:

1. per il supporto richiesto è stato determinato l'importo massimo annuale di € 80.526,00 a titolo di rimborso spese, in favore dell'Associazione da individuarsi, per la durata della Convenzione;
2. che la durata della Convenzione è stabilita in 22 mesi (dal 1 marzo 2023 al 31 dicembre 2024) che viene determinato la possibilità di proroga per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici);
3. che le mensilità saranno corrisposte all'affidatario con anticipazioni mensili e con obbligo puntuale di rendicontazione annuale, entro ciascun mese di gennaio successivo all'anno solare di riferimento ovvero per l'ultima annualità inderogabilmente entro il mese successivo alla scadenza della convenzione;
4. che l'importo di rimborso massimo per le spese sostenute è stato determinato prendendo in considerazione le attività da effettuarsi e la presenza media annua degli animali ospiti nella struttura comunale;

Tenuto conto dei principi e dei criteri dettati dalla delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto "determinazione Linee Guida per l'affidamento dei servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali" relativamente al punto 6.2 "le convenzioni con le associazioni di volontariato";

Rilevato che l'AVVISO PUBBLICO è rivolto alle Associazioni di volontariato animaliste zoofile, legalmente riconosciute ed in possesso dei requisiti di legge, riconosciute e iscritte all'Albo Regionali delle Associazioni Protezionistiche di cui all'art.24 della L.R. n.47/2013 da almeno 3 (tre) anni e che abbiano maturato esperienza di almeno 3 (tre) anni nel settore specifico;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente, ai sensi del combinato disposto dell'art.107 del Dlgs 18.08.2000 n.267, degli artt.4 e 17 del D.lgs 30 marzo 2001, n.165 e dello Statuto Comunale;

Visti:

il dlgs n.267/2000 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

il Dlgs 165/2001;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento comunale dei contratti;

il Regolamento comunale dei controlli interni;

il dlgs n.118/2011 come integrato con Glgs 126/2014

Ricordato che dal 2016 gli Enti affiancano al bilancio quello redatto secondo il DPR n.194/1996 che non conserva valore a tutti gli effetti giuridici, mentre i nuovi schemi di bilancio assumono tutte le funzioni;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno) con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;



Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;

DETERMINA

105

per tutto quanto riportato in premessa

1. di procedere, nel rispetto dell'indirizzo politico di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 14 dicembre 2021, all'indizione di una procedura aperta tramite "AVVISO PUBBLICO" per la ricerca di una Associazione di volontariato animalista zoofila, legalmente riconosciuta ed in possesso dei requisiti di legge, disponibile ad un rapporto di collaborazione a supporto della gestione del Canile Rifugio Municipale sito in Vallepara, nonché di supporto alle attività di vigilanza e tutela del randagismo;

2. di approvare, pertanto, i seguenti atti costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Avviso pubblico (Allegato "A");
- Convenzione/capitolato (Allegato "B");
- Schema istanza di partecipazione (Allegato "A.1");
- Schema progetto di gestione (Allegato "A.2");
- Schema di offerta economica (Allegato "A.3");

3. di stabilire che il suddetto Avviso pubblico sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chieti www.comune.chieti.it, nel Link bandi e gare e nella sezione Avvisi, nonché all'Albo Pretorio online comunale per 10 giorni;

4. di precisare che tale servizio non rientra tra le convenzioni attive della Consip e Mepa;

5. di precisare che l'Avviso pubblico è rivolto esclusivamente alle Associazioni di volontariato legalmente costituite ai sensi della Legge 266/1991, iscritte nel registro regionale delle Associazioni di volontariato di cui alla L.R. 37/93 e riconosciute ed iscritte all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche di cui all'art.24 della L.R. n.47/2013 da almeno tre anni, che abbiano maturato esperienza di almeno tre anni nel settore specifico;

4. di dare atto che l'Amministrazione non assume alcun obbligo nei confronti degli interessati alla suddetta procedura ed è libera di non aggiudicare la concessione;

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del decreto legge n.78/2009 (conv. In legge n.102/2009) che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;

6. di dare atto che ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett.e) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'Ufficio;



7. di precisare che la durata dell'affidamento è stabilita in 22 mesi (dal 1 marzo 2023 al 31 dicembre 2024) dalla data della sottoscrizione, in considerazione che è stata prorogato l'affidamento all'attuale gestore per i primi due mesi dell'anno 2023;

8. che viene determinato la possibilità di proroga per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici);

105

9. di prenotare la spesa complessiva di € 147.631,00, quale rimborso spese sostenute per la gestione del canile rifugio comunale, da impegnare come segue:

a) annualità 2023 (dal 1 marzo al 31 dicembre, n.10 mesi) cap. n. 17705 red. bilancio 2023 per € 67.105,00;

b) annualità 2024 (dal 1 gennaio al 31 dicembre, per 12 mesi) cap.n.17705 red. bil.2024 per € 80.526,00,

nonché la presumibile spesa di € 225,00 sul cap. 11850 bil 2023 qual importo contribuito SA per AVCP;

10. di nominare Responsabile Unico del procedimento la Dott.ssa Angela Assunta Falcone;

11. di dare atto di aver rispettato i tempi del procedimento amministrativo come disciplinati nel piano anticorruzione o come stabiliti dalla legge n.241/1990;

12. di assolvere, se dovuto, all'obbligo di pubblicazioni ai fini della trasparenza, ai sensi del Dlgs. n.33/2013;

13. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Dlgs. N.267/2000;

14. di aver preso atto delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione di cui alla delibera di D.G.C. n. 279 del 28-04-2022, e di averne attuato le misure;

di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Direttore U.O. III Settore

Dott.ssa Angela Assunta Falcone

Il Dirigente III Settore

Arch. Carlo Di Gregorio

COMUNE DI CHIETI
IV SETTORE - GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE

Visto per la regolarità contabile e
attestazione di copertura finanziaria
ai sensi dell'art. 151 e art. 147 bis c.
1, 2° periodo D.Lgs. 267/2000

FAVOREVOLE
Chieti, li 27 febbraio 2023

Il Dirigente del IV Settore
Gestione Risorse Finanziarie
Dott. Franco Risolfi

SEGRETARIA GENERAL
REGISTRO DETERMINAZIONI
N. 105 del 20 FEB. 2023
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

La presente determinazione resterà affissa all'Albo Pretorio online per gg.15 consecutivi: dal 20 febbraio al 6 marzo 2023.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 20 febbraio 2023



L'Istruttore Incaricato
Nicola Salerni

Avviso Pubblico
per la ricerca di Associazione di volontariato animalista disponibile ad un
rapporto di collaborazione a supporto della "Gestione del Canile Rifugio
Comunale, sito in località Vallepara"

1) Oggetto:

Il Comune di Chieti, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 14 dicembre 2021 ed ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di una più possibile elevata qualità della vita degli animali custoditi nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria, intende affidare ad Associazione di volontariato animalista, legalmente riconosciuta ed in possesso dei requisiti di legge, un rapporto di collaborazione finalizzato alla custodia e gestione dei servizi correlati al funzionamento del Canile Municipale, in località Vallepara. L'Associazione inoltre, al fine di prevenire il sovraffollamento della struttura, dovrà adoperarsi per ridurre la custodia dei cani in canile, incentivando la pratica degli affidi e delle adozioni con iniziative documentate. Nella struttura dovranno essere ricoverati solo i cani rinvenuti sul territorio del Comune di Chieti, fatta salva la possibilità di stipulare apposite convenzioni con altri Comuni, che dovranno essere espressamente comunicate e autorizzate dal Comune di Chieti. La capienza massima degli animali ospitabili e' di n° 250 cani e la descrizione e articolazione del servizio è esposta nella Convenzione/capitolato tecnico a cui si rinvia.

2) Oneri a Carico dell'Affidatario:

L'affidatario dovrà accettare e stipulare la Convenzione/capitolato tecnico di cui all'allegato schema, parte integrante e sostanziale del presente AVVISO (Allegato " B ");

3) Requisiti di partecipazione e procedura di affidamento:**3.1. I requisiti da possedere sono i seguenti:**

- a. di essere Associazione iscritta nel registro regionale delle Associazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 37/;
- b. di essere Associazione riconosciuta ed iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche di cui all'art. 24 della L.R. n. 47/2013 da almeno tre anni
- c. di aver maturato una esperienza almeno triennale nella gestione di canili, luoghi di cura e/o soggiorno per cani ;
- d. di essere in situazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di inesistenza di cause e/o situazioni che possano determinare incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

3.2 La procedura di individuazione dell'Associazione è la seguente:

- a. procedura comparativa ad evidenza pubblica riservata, ai sensi dell'art. 143 del Dl.vo n. 50/2016, ad Enti e Associazioni di volontariato animaliste, legalmente riconosciute ed in possesso dei seguenti requisiti di legge.
- b. l'aggiudicazione avverrà' in favore della offerta economicamente piu' vantaggiosa secondo i criteri indicati del successivo punto 7);

4) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione le Associazioni dovranno far pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Chieti **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno** un plico debitamente sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l'indicazione del mittente e recante la seguente dicitura: "Selezione per l'individuazione di un'associazione di volontariato zoofila animalista interessata ad un

rapporto di collaborazione a supporto della “Gestione del Canile Rifugio Comunale, sito in località Vallepara” – NON APRIRE”.

Nel plico dovranno essere inserite le seguenti buste, anch'esse debitamente sigillate o controfirmate sui lembi di chiusura:

BUSTA A “DOCUMENTI”

La busta dovrà contenere la documentazione di seguito elencata:

- istanza di partecipazione redatta sulla base del facsimile predisposto dall'Amministrazione, firmata per esteso dal legale rappresentante dell'associazione e corredata da copia fotostatica di valido documento d'identità del sottoscrittore;
- dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'associazione ai sensi e con le forme di cui al DPR n. 445/2000 attestante:
 - il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal precedente punto 3) con particolare riguardo all'esperienza nella gestione di strutture analoghe a quella oggetto della presente selezione;
 - la conoscenza e l'accettazione incondizionata di tutte le vigenti disposizioni normative, generali e particolari, poste a regolamentazione del servizio;
 - la conoscenza e l'accettazione incondizionata del presente avviso e di tutte le clausole e prescrizioni contenute nella Convenzione /capitolato tecnico ad esso allegato;
 - il possesso delle abilità necessarie all'erogazione del servizio;
 - l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del Codice dei contratti (dlgs 50/2016) ;
 - l'eventuale attestazione di avvenuto sopralluogo presso la struttura comunale.

BUSTA B “PROGETTO”

La busta dovrà contenere la documentazione di seguito elencata:

- progetto di organizzazione del servizio in coerenza con la Convenzione/ capitolato predisposto dall'Amministrazione, con particolare riguardo ai seguenti elementi: numero di personale impiegato (suddiviso tra volontari e dipendenti), organizzazione dei turni di lavoro, individuazione dei referenti per le diverse prestazioni, corsi di formazione del personale,
- proposta di eventuali varianti migliorative o additive circa l'ottimizzazione dell'utilizzo della struttura e delle dotazioni ivi presenti, l'apertura al pubblico, la gestione degli acquisti, l'offerta di soluzioni innovative per lo svolgimento delle attività o di servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Convenzione.

BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA

La busta dovrà contenere la documentazione di seguito elencata:

- dichiarazione, sottoscritta in carta legale dal rappresentante dell'associazione, circa il ribasso unico percentuale offerto (da indicarsi sia in cifre che in lettere) rispetto alla somma messa a disposizione dall'Amministrazione a titolo di rimborso spesa delle attività effettuate.

5) SOPRALLUOGO E CONSEGNA DEGLI IMMOBILI

Le associazioni partecipanti al presente AVVISO potranno effettuare un sopralluogo presso la struttura comunale sita in località Vallepara di Chieti, previo appuntamento da richiedersi entro e non oltre il, mediante posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.comune.chieti.it

Nella richiesta dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica (o l'eventuale indirizzo PEC) del mittente, unitamente al nominativo delle persone partecipanti, delle quali una dovrà essere il legale rappresentante dell'associazione ovvero essere munita di delega scritta da parte del medesimo.

L'Amministrazione provvederà a comunicare la data e l'ora del sopralluogo e – ad avvenuta effettuazione di questo - a rilasciarne apposita attestazione, che dovrà essere allegata alla documentazione da inserire nella busta A.

In ipotesi di mancata effettuazione del sopralluogo l'associazione non potrà eccepire, in sede di esecuzione del servizio, alcun vizio e/o malfunzionamento legato alla struttura.



6) RIMBORSI SPESA

L'importo massimo previsto a titolo di rimborso delle spese sostenute per attività di collaborazione per la gestione de Canile comunale – stante l'ammontare degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale di previsione 2023-2024, è pari a € 80.526,00 (**ottantamilaquattrocentoventisei/00**) annuo lordo.

Detto rimborso sarà liquidato con anticipazioni mensili e con obbligo di puntuale rendicontazione annuale, entro ciascun mese di Gennaio successivo all'anno solare di riferimento ovvero per l'ultima annualità inderogabilmente entro il mese successivo alla scadenza della convenzione.

L'associazione aggiudicataria potrà disporre anche delle eventuali entrate – non quantificabile ad oggi – derivante dalle convenzioni, sottoscritte in accordo con il Comune di Chieti, con comuni limitrofi che richiedessero l'accoglienza/custodia per animali vaganti nei territori di loro competenza, secondo tariffario da concordare e nei limiti della capienza della struttura.

7) CRITERI DI SELEZIONE

La selezione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi:

Progetto gestionale: peso 90/100

Offerta economica relativa a quantificazione massima del rimborso annuale richiedibile: peso 10/100

Valutazione del progetto gestionale

Il progetto gestionale sarà valutato sulla scorta dei parametri sottoelencati:

1. organizzazione del servizio
2. organizzazione dell'assistenza veterinaria
3. attività di promozione, divulgazione e sensibilizzazione;
4. varianti migliorative o additive introdotte nello svolgimento del servizio;
5. sede dell'associazione e presenza operativa nel territorio cittadino.

Per ciascun parametro verrà assegnato un punteggio così articolato:

7.1 Organizzazione del Servizio: Punti 25

1.1 esperienza maturata nelle gestione di strutture di dimensioni analoghe a quella oggetto di selezione e/o nella collaborazione prestata all'interno di strutture pubbliche o convenzionate con enti pubblici:

- per ogni anno di gestione eccedente il triennio : punti 1 fino a un massimo di 5
- per ogni anno di collaborazione eccedente il triennio : punti 0.5 fino a un massimo di 2.5

7.1.1 numero operatori

- sufficiente (≤ 5) : punti 3
- discreto ($= 6$): punti 4
- ottimo (> 6): punti 5

7.1.2 turni lavorativi settimanali

- sufficiente (3 al mattino + 2 al pomeriggio) : punti 3
- discreto (4 al mattino + 2 al pomeriggio): punti 4
- ottimo (5 al mattino + 2 al pomeriggio): punti 5

7.1.3 apporto volontari

- sufficiente (presenza settimanale di almeno 8 volontari) : punti 3
- discreto (presenza settimanale di almeno 10 volontari) : punti 4
- ottimo ((presenza settimanale di almeno 12 volontari) : punti 5

7.1.4 presenza di educatore cinofilo

- sufficiente (3 ore a settimana) : punti 3
- discreto (>3<6 ore a settimana) : punti 4
- ottimo (> 6 ore a settimana) : punti 5

7.2 **Organizzazione dell'assistenza veterinaria : Punti 20**

7.2.1 prestazioni di medicina veterinaria in situazioni di emergenza garanzia di reperibilità H24: punti 5

7.2.2 modalità di controllo della salute e del benessere degli animali :

- sufficiente (controlli sanitari completi 2 volte/anno) : punti 1
- discreto (controlli sanitari completi 4 volte/anno) : punti 3
- ottimo (controlli sanitari completi 6 volte/anno) : punti 5

7.2.3 compilazione della scheda comportamentale degli animali :

- sufficiente (2 volte/anno): punti 1
- discreto (4 volte/anno) : punti 3
- ottimo (6 volte/anno): punti 5

7.2.4 presenza del veterinario nella struttura

- sufficiente (1 gg. a settimana): punti 1
- discreto (2 gg. a settimana): punti 3
- ottimo (3 gg. a settimana): punti 5

7.3 **Attività di promozione, divulgazione e sensibilizzazione : Punti 25**

7.3.1 progetti ed iniziative di educazione cinofila rivolti ai proprietari di cani

- sufficiente (frequenza 2 volte/anno): punti 1
- discreto (frequenza 3 volte/anno): punti 2
- ottimo (>3 volte/anno): punti 3

7.3.2 consulenza finalizzata al buon affidamento dei cani dati in adozione

- sufficiente (frequenza 2 volte/mese) punti 1
- discreto (frequenza 3 volte/mese) punti 2
- ottimo (frequenza 4 volte/mese) punti 3

7.3.3 obiettivo percentuale media annua dei cani adottabili

- sufficiente (<20% dei cani ospitati) punti 1
- discreto (>20<40%dei cani ospitati) punti 2
- ottimo (>40% dei cani ospitati) punti 3

7.3.4 eventi di promozione della struttura sul territorio

- sufficiente (frequenza 1 volta/anno) punti 1
- discreto (frequenza 2 volte/anno) punti 2
- ottimo (frequenza >2 volte/anno) punti 3

7.3.5 utilizzo strumenti di comunicazione

- (sito web, pagina facebook,ecc): punti 3

7.3.6 impegno alla gestione esclusiva del canile comunale di Chieti per l'intera durata del rapporto negoziale: punti 10

7.4 varianti migliorative o additive introdotte nello svolgimento del servizio Punti 10

7.4.1 apertura al pubblico

- sufficiente (= 24 ore settimanali): punti 3
- discreto (> 24 < 30 ore settimanali): punti 4
- ottimo (> 30 ore settimanali): punti 5

7.4.2 soluzioni innovative iniziative promozionali rivolte al target turistico: punti 3

7.4.3 servizi ulteriori sviluppo delle attività di pubblico interesse: punti 2

7.5 Sede dell'associazione e presenza operativa nel territorio della Città di Chieti : Punti 10

7.6 Valutazione dell'offerta economica relativa a quantificazione massima del rimborso annuale richiedibile

All'offerta più bassa rispetto all'importo posto quale rimborso massimo richiedibile per le spese sostenute (**pari a €80.526,00**) sarà attribuito il massimo del peso, corrispondente a 10 punti.

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione della seguente formula

matematica: $X = (P \times C) / Y$

dove X è il punteggio da attribuire al concorrente

P è l'offerta più bassa

C è pari a 10

Y è l'importo proposto dal concorrente

Nella data che sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti la Commissione che, appositamente nominata, provvederà in seduta pubblica all'accertamento dei requisiti posseduti dalle associazioni partecipanti; procederà poi in seduta riservata alla valutazione del progetto gestionale e in successiva seduta pubblica alla valutazione dell'offerta economica.

Non si procederà all'aggiudicazione qualora la valutazione complessiva del singolo partecipante (progetto gestionale e offerta economica) non raggiunga una soglia minima di accettabilità, fissata in almeno 40 punti.

8) RAPPORTO NEGOZIALE

Il rapporto negoziale con il Comune di Chieti sarà disciplinato da apposita convenzione/capitolato tecnico contenente le seguenti clausole:

- durata del rapporto: anni 2 dalla data di stipula, con eventuale proroga di un ulteriore anno allo scadere della Convenzione stipulata;
- rimborso – nell'ambito dell'importo massimo offerto dall'associazione in sede di selezione - delle sole spese sostenute per l'espletamento del servizio, purché regolarmente documentate e relative a: assicurazioni soci attivi; stipendi e compensi ai dipendenti e ai collaboratori e relativi oneri riflessi; cibi ed alimenti per gli animali; medicinali e presidi igienico/sanitari; prodotti di uso quotidiano, disinfettanti, materiale per pulizie; spese di funzionamento e organizzazione; spese di manutenzione e/o utilizzo della struttura e dei mezzi; altre spese oggettivamente non documentabili, attestate tramite apposita dichiarazione del presidente dell'associazione, entro il limite dello 0,5% dell'importo globale previsto;
- svolgimento delle attività con l'apporto determinante e prevalente dei soci volontari;
- stipula delle assicurazioni previste dall'art. 4 legge n. 266/1991 in favore dei soci volontari.

9) DISPOSIZIONI FINALI

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate ovvero offerte che rechino abrasioni o cancellature non espressamente approvate e siglate dal legale rappresentante.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

La commissione potrà invitare i concorrenti, se necessario, a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti o delle dichiarazioni presentate.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida.

Non si procederà all'aggiudicazione qualora l'associazione individuata quale miglior offerente risulti carente dei requisiti minimi di partecipazione o si trovi in una delle condizioni che non consentono la contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso.

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato:

- All'Albo Pretorio del Comune di Chieti;
- Sul sito internet del Comune di Chieti;

Il presente avviso non costituisce una sollecitazione presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse ai fini della concessione in oggetto.

Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Angela Assunta Falcone, Direttore U.O. III Settore – Attività Produttive, Suap, Sanità

Per informazioni:

Dott.ssa Angela Assunta Falcone

Direttore U.O. III Settore – Attività Produttive, Suap, Sanità

e.mail

angela.falcone@comune.chieti.it

tel 0871/341608

Allegati:

- Determinazione dirigenziale n.112 del 22/11/2022, recante ad oggetto: “ Avviso Pubblico per l'affidamento del rapporto di collaborazione a supporto della gestione del Canile Rifugio Municipale da parte di Associazione di volontariato animalista ai sensi della Legge regionale n.47/2013 e dell'art 56 del D.lgs 117 del 03.07.2017 “codice del terzo settore a norma dell'art.1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n° 106”;
- Convenzione/capitolato (Allegato “B”);
- Schema istanza di partecipazione (Allegato “ A.1”);
- Schema progetto gestione (Allegato “ A.2 “)
- Schema offerta economica (Allegato “ A.3 “);



SCHEMA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le COMUNE DI CHIETI
Settore III
Servizio Attività Produttive - Sanità
Viale Amendola 53
66100 Chieti

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ZOOFILE ANIMALISTA INTERESSATA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA DEL CANILE RIFUGIO DI CHIETI E DEI SERVIZI CORRELATI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI OSPITATI .

Il sottoscritto.....
nato a (Prov.) il
cod.fiscale residente in
(Prov.....)CAP.....Via/Piazza.....
e-mail tel. fax

in qualità di (barrare ciò che interessa):

^ Presidente/Legale rappresentante dell'Associazione

Denominazione

.....

Con sede legale in (Prov.) Via/Piazza

Cod.fisc/P.IVA

CHIEDE

di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Chieti per l'individuazione di un'associazione di volontariato interessata - previa sottoscrizione di apposita convenzione - alla gestione dei servizi di custodia della struttura adibita a ricovero di animali da affezione (cani) sita in località Vallepara con espletamento di tutte le attività correlate in materia di tutela del benessere degli animali e alla prevenzione del randagismo.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

[Handwritten signature]

- di essere iscritta nel registro regionale delle Associazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 37/93 ed all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche di cui all'art. 24 della L.R. n. 47/2013 il n. a decorrere dal
- di avere finalità statutarie in materia di tutela e benessere degli animali, valorizzazione della convivenza uomo/animale, promozione di terapie basate sull'interazione uomo/animale;
- di avere acquisito esperienze nella gestione di canili, luoghi di cura e/o soggiorno per cani nelle sottoelencate strutture e per i seguenti periodi:

○ Struttura

.....
 Periodo dal al pari a anni mesi
 gg.....

○ Struttura

.....
 Periodo dal al pari a anni mesi
 gg.....

○ Struttura

.....
 Periodo dal al pari a anni mesi
 gg.....

N.B. Elencare solo il requisito minimo di ammissione (esperienza almeno triennale) poiché i periodi eccedenti il triennio saranno considerati in sede di valutazione del progetto gestionale (7) punto 1.1 dell'Avviso di Selezione).

- di conoscere e accettare incondizionatamente l'avviso di selezione e tutte le clausole e prescrizioni contenute nella Convenzione/capitolato tecnico ad esso allegato;
- di essere in possesso delle abilità necessarie all'erogazione dei servizi richiesti;
- di essere in possesso dei requisiti morali/soggettivi di cui all'art.3 della Legge 266/91, ovvero di inesistenza di cause e/o situazioni che possano determinare incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di aver eseguito sopralluogo presso la struttura comunale in data (facoltativo);

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato e ben conoscere le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.

Lì, _____

FIRMA LEGGIBILE DELL'ISTANTE

.....
 ...

e

TIMBRO DELL' ASSOCIAZIONE



SCHEMA PROGETTO GESTIONALE

Spett.le COMUNE DI CHIETI
Settore III
Servizio Attività Produttive - Sanità
Viale Amendola 53
66100 Chieti

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ZOOFILA ANIMALISTA INTERESSATA AD UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA DEL CANILE RIFUGIO DI CHIETI E DEI SERVIZI CORRELATI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI OSPITATI .

L'Associazione
.....
.....
.....
.....
.....

*(Illustrare il proprio progetto di organizzazione del servizio - max 2 facciate - in relazione alle diverse prestazioni contemplate nell'Avviso di Selezione ed in coerenza con la Convenzione/ capitolato tecnico ad esso allegato
In particolare evidenziare: l'organizzazione del servizio e dell'assistenza veterinaria, le attività di promozione, divulgazione e sensibilizzazione che si intende attivare, eventuali varianti migliorative o additive che si intende introdurre nello svolgimento del servizio)*

.....
.....
.....
.....
.....



3	Attività di promozione, divulgazione e sensibilizzazione	
3.1	progetti ed iniziative di educazione cinofila rivolti ai proprietari di cani	frequenza n.volte/anno
3.2	consulenza finalizzata al buon affidamento dei cani dati in adozione	frequenza n.volte/mese
3.3	percentuale media annua dei cani adottabili% dei cani ospitati
3.4	eventi di promozione della struttura sul territorio	frequenza n.volte/anno
3.5	utilizzo strumenti di comunicazione(<i>indicare quali</i>)
3.6	impegno alla gestione esclusiva del canile comunale di Chieti per l'intera durata del rapporto negoziale	SI NO

4	Varianti migliorative o additive introdotte nello svolgimento del servizio	
4.1	apertura al pubblico	n. ore settimanali
4.2	soluzioni innovative proposte(<i>indicare quali</i>)
4.3	servizi ulteriori attivabili(<i>indicare quali</i>)

5	Presenza operativa nel territorio di Chieti	SI NO
----------	--	----------

FIRMA LEGGIBILE DELL'ISTANTE

.....

e

TIMBRO DELL' ASSOCIAZIONE

Applicare n. 1
marca da bollo
da € 16,00

ALLEGATO "A.3"

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Spett.le COMUNE DI CHIETI
Settore III
Servizio Attività Produttive - Sanità
Viale Amendola 53
66100 Chieti

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ZOOFILE ANIMALISTA INTERESSATA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA DEL CANILE RIFUGIO DI CHIETI E DEI SERVIZI CORRELATI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI OSPITATI .

Il sottoscritto.....
nato a (Prov.) il
cod.fiscale residente in (Prov.....)
CAP..... Via/Piazza
e-mail tel. fax
.....

in qualità di (barrare ciò che interessa):

^ **Presidente/Legale rappresentante dell'Associazione**

Denominazione

.....

con sede legale in (Prov.) Via/Piazza.....

Cod.fisc/P.IVA

D I C H I A R A

di offrire, per i servizi di cui all'oggetto, l'importo complessivo annuo di €
(..... in lettere) pari a un ribasso percentuale del
.....%
(..... in lettere) rispetto alla somma di € 80.526.000,00= messa a
disposizione dall'Amministrazione.

FIRMA LEGGIBILE DELL'ISTANTE

.....

...

e

TIMBRO DELL' ASSOCIAZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE/capitolato tecnico**PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALISTA ONLUS.**

L'anno ,addì....., in Chieti presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Viale Amendola n.53,

TRA

L'Amministrazione Comunale di Chieti, Codice fiscale e P. IVA 00098000698, con sede in Corso Marrucino, ex Banca D'Italia, nella persona del Dirigente del III Settore – Servizio Attività produttive, Suap, Sanità, Arch. Carlo Di Gregorio, nato a il ,domiciliato presso la sede Municipale, autorizzato alla firma del presente atto in virtù dei poteri conferitogli dall'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

E

L'Associazione ".....", di seguito denominata come Associazione, avente sede legale in

C.F:rappresentata dal Sig....., nato a Chieti ilresidente a in ViaC.F.:..... in qualità di.....;

L'Associazione è iscritta all'Albo regionale Associazioni protezionistiche con ordinanza dirigenziale n..... del....., con assegnazione del n..... e con det.al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, istituito a norma della Legge 11/8/91 n.226 (L.R.37/93).

PREMESSO

che il Comune di Chieti è proprietario del Canile Rifugio comunale sito in località Vallepara, , iscritto al n.11 dell'Albo Regionale delle strutture di ricovero per cani e gatti, giusta determinazione DG/21/71 del 28 luglio 2014 della Regione Abruzzo di cui alle planimetrie in atti, allegate ai seguenti provvedimenti:

a. Delibera di Consiglio Comunale n. 166 del 26 dicembre 1998, b) Delibera di Giunta Municipale n. 1529 del 9 giugno 1999, c) Determinazione n. 951 del 27 marzo 2003 " Lavori per l'ampliamento del canile municipale. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo e relativo progetto,

b. Determinazione n. 4075 del 31 dicembre 2004 " Ampliamento canile rifugio comunale in località Vallepara. Approvazione perizia di variante e assestamento economico" e relativo progetto."

Determinazione n. 951 del 27 marzo 2003 " Lavori per l'ampliamento del canile municipale. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo e relativo progetto;

c. Determinazione n. 4075 del 31 dicembre 2004 " Ampliamento canile rifugio comunale in località Vallepara. Approvazione perizia di variante e assestamento economico" e relativo progetto."

che a seguito di AVVISO PUBBLICO con determinazione dirigenziale n.del il Comune di Chieti ha provveduto ad affidare il servizio di custodia del Canile Rifugio Comunale sito in località Vallepara e delle attività di tutela e vigilanza del randagismo alla Associazione A.S.A.DA – Associazione di volontariato amici degli animali ONLUS ;

che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano negli atti connessi allo svolgimento dell'attività dell'Associazione e sono quindi esenti da imposta di bollo e di registro e non sono operazioni rilevanti ai fini IVA.

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente Convenzione ha per oggetto un rapporto di collaborazione a supporto della custodia del Canile Rifugio Municipale, iscritto al n.11 dell'Albo Regionale delle strutture di ricovero per cani e gatti, giusta determinazione DG/21/71 del 28 luglio 2014 della Regione Abruzzo, sito in località Vallepara e delle attività di tutela e vigilanza del randagismo sul territorio comunale.

E' affidato, pertanto, il compito di supportare l'Ente per garantire il funzionamento del Canile rifugio comunale alle condizioni e modalità di seguito riportate, all'Associazione _____ per la durata di n.2 (due) anni (dal 01/03/2023 al 30/12/2024), con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di 12 mesi, in considerazione che tale affidamento è stato prorogato all'attuale gestore per ulteriori mesi 2 (due) gennaio-febbraio 2023, nelle more dell'indizione ed espletamento delle procedure di nuova gara.

Art.2 Compiti dell'Associazione

L'Associazione dovrà garantire, collaborando con l'Ente, il funzionamento del Canile Rifugio Municipale, iscritto al n.11 dell'Albo Regionale delle strutture di ricovero per cani e gatti, giusta determinazione DG/21/71 del 28 luglio 2014 della Regione Abruzzo, ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di una più possibile elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria. L'Associazione al fine di prevenire il sovraffollamento dovrà adoperarsi per ridurre la custodia dei cani in canile, incentivando con iniziative documentate la pratica degli affidi e delle adozioni.

Nella struttura, che ha una capienza massima di n. 250 cani, dovranno essere ricoverati solo i cani rinvenuti sul territorio del Comune di Chieti, fatta salva la possibilità di stipulare apposite convenzioni con altri Comuni a seguito di espressa autorizzazione da parte del Comune di Chieti.

L'Associazione si impegna a:

- a) comunicare all'Ente l'elenco nominativo degli operatori non volontari impiegati all'interno del Canile per il supporto alla gestione del Canile;
- b) comunicare all'Ente l'elenco degli operatori volontari;
- c) prestare l'assistenza agli animali ospitati nella struttura, attenendosi, nel trattamento degli stessi, alle disposizioni di cui all'art.2 della Legge 14/8/1991 n.284 (divieto di soppressione e destinazione alla vivisezione) ed ai regolamenti comunali vigenti in materia;
- d) accudire gli animali custoditi, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità: somministrazione cibo e acqua, eventuale vaccinazione e sterilizzazione e trattamenti sanitari vari, accurata pulizia individuale ed ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, percorsi comportamentali ed altre attività utili allo scopo.

L'alimentazione quotidiana (compresi i giorni festivi) dovrà avvenire mediante somministrazione di mangime secco ed acqua, avendo cura di somministrare al cane adulto due pasti giornalieri ed al cucciolo tre pasti giornalieri scaglionati nell'arco della giornata e che deve essere nella quantità e qualità adeguata alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

Dovrà essere posta cura affinché il cibo non geli d'inverno e non irrancidisca d'estate.

Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile;

- e) provvedere alla pulizia, disinfezione e disinfestazione giornaliera (almeno 2 volte al giorno, nei periodi più caldi almeno 3 volte al dì) e costante dei luoghi, dei locali e delle attrezzature (compresa la raccolta ed il conferimento dei rifiuti solidi urbani), nonché alla derattizzazione, al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie, avendo cura dei locali e delle attrezzature medesime assicurandone ordinaria manutenzione.

Nei mesi invernali la pulizia dei box dove sono alloggiati i cani deve essere effettuata con idoneo sistema affinché il pavimento sia adeguatamente asciutto. Specifica ed accurata pulizia deve essere attuata all'uscita definitiva di un animale e prima della immissione di un altro.

In particolare durante la primavera devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità;

- f) assistere e supportare alle operazioni per lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti, che si intende a carico del Comune di Chieti che provvederà tramite di Ditta specializzata e/o soggetto abilitato;
- g) adottare ogni misura idonea ad evitare ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dovuti ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi all'interno della struttura, a tal fine deposita apposita polizza assicurativa come successivo art. 4 ;
- h) acconsentire e collaborare al funzionamento della struttura con un presidio adeguato ed efficiente, nonché a garantire la continuità dello stesso durante tutta la durata della convenzione, provvedendo direttamente alla gestione del personale volontario e/o alle sue esclusive dipendenze garantendo comunque un'idonea e sufficiente presenza numerica;
- i) assicurare, quale clausola di salvaguardia sociale, l'assunzione di almeno il 50% del personale addetto al servizio già impegnato nel precedente rapporto di collaborazione, e ciò a garanzia della continuità della prestazione oggetto del presente avviso;
- j) apertura e chiusura del canile comunale negli orari stabiliti che saranno concordati con l'Ente, avendo cura che siano esposti a mezzo cartellonistica in modo ben visibile all'esterno del canile;
- k) rispettare le disposizioni vigenti in materia sanitaria ed amministrativa;
- l) promuovere iniziative a carattere informativo, educativo e culturale secondo le finalità della Legge 281/91 oltre a stimolare gli Enti preposti all'attuazione di quanto previsto dalla summenzionata Legge per arginare il fenomeno del randagismo con l'organizzazione;
- m) organizzare open days con cadenza periodica ed adeguatamente pubblicizzati e pubblicati anche sul sito Istituzionale dell'Ente e giornate dedicate all'adozione dei randagi in vari punti della città che saranno opportunamente concordati con l'Ente e pubblicizzati sui social network, siti internet e stampa locale;
- n) promuovere ogni azione utile volta alla diminuzione del numero di cani presenti nel canile comunale, mediante l'adozione dei cani abbandonati o ospitati presso il canile comunale, attraverso iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, anche con l'utilizzo dei maggiori social-network;
- o) attenersi alle seguenti linee di comportamento, modalità e priorità, relativamente all'ingresso e detenzione dei cani che potranno essere al massimo in numero di 250 unità :
- ❖ cani morsicatori che potranno essere accettati solo su disposizione del Servizio veterinario dell'ASL02;
 - ❖ cani abbandonati e/o che non siano reclamati dal proprietario nei termini di legge (60 gg. dalla data di ingresso al canile) per i quali l'Associazione potrà procedere con l'iter dell'adozione;
 - ❖ cani oggetto di sequestri giudiziari, di ordinanza sindacale/dirigenziale, emanate nei casi di cani detenuti o allevati in condizioni tali da compromettere il benessere psicofisico;
 - ❖ cani che creano situazioni di pericolo accertato;
 - ❖ cani randagi, malati o feriti;
 - ❖ cani in situazioni di pericolo o minacciati nella loro integrità;

- ❖ cani di proprietà di persone ospedalizzate, detenute, decedute, e comunque abbandonati dai proprietari per causa di forza maggiore: nel caso in cui le persone di cui al presente punto non siano indigenti dovrà essere corrisposta una quota quale retta giornaliera per il mantenimento del cane;
- p) tutti i dati dei cani ospiti dovranno essere registrati cronologicamente nel Registro carico e scarico anche informatizzato, conforme al modello previsto dalla normativa. Ai fini della tutela del benessere animale, nell'arco della giornata deve essere garantita ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione con procedura stabilita e dettagliata mediante compilazione di una scheda comportamentale periodica da conservarsi agli atti;
- q) l'Associazione dovrà comunicare periodicamente e comunque almeno una volta l'anno al Comune di Chieti ed al servizio Veterinario della ASL02 i seguenti dati:
- numero dei cani presenti, divisi per sesso e per fasce d'età, con precisazione del numero di cuccioli e del numero di cani di età superiore a 8 (otto) anni;
 - numero dei cani entrati con identificazione (tatuaggio o microchip);
 - numero dei cani adottati;
 - numero dei cani restituiti ai proprietari;
 - numero dei cani deceduti;
 - numero di vaccinazioni effettuate;
 - l'inventario di mezzi, materiali di proprietà dell'associazione impiegati all'interno delle strutture comunali, per le quali l'associazione non può richiedere alcun tipo di rimborso;
 - comunicare ed aggiornare l'elenco dei volontari operanti all'interno della struttura e delle cariche sociali. Tale elenco dovrà essere aggiornato e comunicato allorquando sussistano variazioni;
- r) prestare trattamenti terapeutici ed antiparassitari secondo le indicazioni del veterinario responsabile;
- s) controllare tutti i cani randagi presenti sul territorio comunale, sia per ciò che concerne l'inserimento e la permanenza degli stessi nel Canile Rifugio, sia per quanto attiene alla reimmissione controllata degli stessi sul territorio, dopo essere stati sottoposti preventivamente a sterilizzazione, trattamenti sanitari vari (vaccinazione quadrivalente-eptavalente, antiparassitari (contro pulci, zecche, vermi ecc) di legge a cura del competente Servizio Veterinario ASL
- t) compilare il registro di protocollo annuo delle comunicazioni inviate;
- u) istituire e tenere il libro unico del lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (LUL);
- v) fornire all'Ente copia del bilancio annuo dell'associazione approvato nelle modalità previste dalla normativa;
- w) effettuare la manutenzione ordinaria ed acquisto prodotti e materiale vario di ordinaria e corrente necessità;
- x) effettuare, con cadenza periodica e a proprie spese, il servizio di svuotamento e smaltimento della vasca a tenuta di raccolta dei liquami provenienti dalla struttura.

Art.3 Obblighi del Comune

Il Comune di Chieti si riserva il controllo e la vigilanza sulla gestione del canile, anche effettuando controllo in ogni momento e senza alcun preavviso, per verificare il buono stato di salute degli animali ospitati e la buona conservazione e manutenzione della struttura. Inoltre si riserva altresì il controllo sulla documentazione amministrativa e contabile della stessa in ogni momento e senza preavviso.

Il Comune di Chieti promuoverà incontri periodici con l'Associazione, con lo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali richiedendo l'eventuale partecipazione del servizio Veterinario della ASL02.

Il Comune di Chieti può fornire occasioni concrete di riqualificazione e aggiornamento degli operatori volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione,



secondo le modalità da concordare con il Servizio Veterinario della ASL02 e con l'Associazione stessa.

Il Comune di Chieti si impegna altresì:

- a) a sostenere le spese per le utenze della struttura quali: energia elettrica, acqua, gas e telefono fisso;
- b) a provvedere, tramite il proprio Ufficio Tecnico, alla manutenzione straordinaria della struttura, fatta eccezione dei danni e danneggiamenti derivanti da incuria, da cattivo esercizio e da ritardi di interventi di ordinaria manutenzione;

Il Comune di Chieti dichiara, infine, di essere a conoscenza degli scopi dell'Associazione e dello Statuto da questa adottato.

Art.4 – oneri obblighi assicurativi

Gli oneri e obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali, compresi quelli relativi all'assicurazione degli aderenti/operatori sono a carico esclusivo dell'affidatario, il quale è il solo responsabile. E' escluso qualsiasi diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune. Questo in particolare rimane del tutto estraneo ai rapporti instaurati tra l'affidatario e gli operatori impegnati nelle attività oggetto della convenzione.

L'associazione, per tutta la durata della convenzione, è tenuta a stipulare a proprio esclusivo carico polizza assicurativa con massimale annuo pari ad € 1.500.000,00 per sinistro, in relazione alla responsabilità civile verso terzi per rischi e/o danni a persone, animali, cose derivanti e connessi con lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, con esclusione di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del Comune e a costituire cauzione contrattuale mediante atto di fideiussione per un importo pari al 10% (€ 13.695,00) del valore della presente convenzione.

Art.5– Risoluzione

Nel caso di mancata osservanza da parte dell'Associazione degli obblighi che con la presente convenzione si assume, l'Amministrazione comunale potrà applicare per ogni violazione debitamente contestata una penale massima di € 550,00, fatta salva comunque la facoltà del Comune di Chieti di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Associazione convenzionata.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, il Comune ha la facoltà, previa intimazione scritta all'Associazione, di risolvere la presente convenzione con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la convenzione a terzi in danno all'Associazione e salva l'applicazione delle disposizioni indicate.

All'Associazione viene corrisposto quanto dovuto in termini di rimborso per l'attività svolta fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 60 gg. per provata inadempienza da parte del Comune di Chieti degli impegni previsti che riguardano in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune di Chieti può rivalersi con ogni mezzo previsto dalla normativa vigente.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle norme in materia contenute in Leggi Statali e Regionale nonché nei regolamenti di Polizia veterinaria.

Art.6 – Compensi

Il Comune riconosce all'Associazione di volontariato animalista il contributo e/o rimborso, di €, come da ribasso offerto, giusta determinazione dirigenziale n....., allegata quale parte integrante e sostanziale.

Tale rimborso sarà riconosciuto previa specifica nota che dovrà essere corredata del visto di regolarità del responsabile del servizio o suo delegato.

Il predetto corrispettivo potrà essere corrisposto con anticipazioni mensili mediante determina dirigenziale, previa presentazione di specifica richiesta di contributo da parte dell'associazione con allegati i documenti comprovanti le spese sostenute nel mese di riferimento, e con obbligo di rendicontazione puntuale ai fini di eventuale conguaglio entro ciascun mese di Gennaio successivo all'anno solare di riferimento ovvero per l'ultima annualità inderogabilmente entro il mese successivo alla scadenza della convenzione;

L'Ente comunale potrà sospendere senza alcun preavviso il pagamento del rimborso per inosservanza di quanto previsto nella presente convenzione, contestualmente all'avvio del procedimento per la risoluzione ai sensi del precedente art.5.

Art. 7 – divieti

E' fatto divieto all'associazione, pena la risoluzione della presente convenzione:

1. di acquistare medicinali e prodotti sanitari già forniti dalla ASL02 e chiedere successivamente il rimborso;
2. di anticipare spese in nome e per conto del Comune.

Art.8 – protezione dei dati personali e privacy

L'Associazione nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni dei regolamenti attuativi, non potrà divulgare i dati e le informazioni di cui possa venire in possesso in virtù della presente convenzione.

Art.9 – Normativa di riferimento

L'Associazione è tenuta al rispetto della normativa in materia di sicurezza e la salute dei lavoratori/volontari e in tal senso deve:

1. provvedere all'assicurazione obbligatoria infortuni e responsabilità del personale volontario stesso secondo le disposizioni vigenti in materia;
2. predisporre e conservare presso la struttura del Canile il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
3. provvedere, a favore dei volontari impiegati:
 - a. alle visite mediche previste dalla normativa per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro per la specifica attività svolta;
 - b. a fornire ai propri operatori i necessari DPI.

Art.10 – normativa

Legge nazionale sul volontariato n. 266/91.

Legge 281/1991.

Circolare Ministero della Sanità 14 maggio 2001 “Attuazione della legge 14 agosto n.281”;

L.R. Abruzzo 47/2013;

Il Regolamento comunale per la tutela degli animali approvato con delibera di C.C. n.806 del 2015.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

Art.11 – Spese



La presente scrittura è esente da imposta di bollo e registro (ai sensi dell'art.8 – comma 1 della Legge 266/91, se trattasi di associazione di volontariato), oppure è soggetta alle spese di bollo e registro (se trattasi di associazione di promozione sociale), il cui onere conseguente sarà a carico al 100% dell'Associazione.

Sarà registrata nelle modalità previste dalla normativa.

Art.12 Clausola di salvaguardia

Il Comune di Chieti si riserva in qualsiasi momento di interrompere il servizio de quo, qualora dovesse intervenire la volontà di riorganizzazione del servizio stesso, con obbligo di preavviso di almeno 12 mesi.

La presente Convenzione consta di n. _____ (... articoli) e n. _____ pagine scritte sulla facciata anteriore, vidimate e firmate a tergo.

Comune di Chieti

Il Dirigente _____

Il Presidente dell'Associazione _____

